

**REGOLAMENTO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLE UTENZE DEBOLI
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Aggiornamento luglio 2015**

Articolo 1 – Oggetto del regolamento e principi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di quantificazione e corresponsione di contributi economici finalizzati ad agevolare il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato agli utenti che versano in condizioni di disagio economico.
2. Il presente regolamento attua il principio secondo cui ogni cittadino gode di pari dignità ai fini dell'accesso all'erogazione nell'acqua nonché i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale, sanciti dalla direttiva 2000/60 dell'Unione Europea.
3. Il presente regolamento mira a realizzare un sistema di sostegno omogeneo su tutto il territorio di competenza di ATERSIR.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica nei Comuni che rientrano nella regolamentazione del servizio idrico integrato di ATERSIR e sono assoggettati alle tariffe determinate in esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito AEEGSI).

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento possono essere richieste da tutti gli utenti domestici con un contratto di fornitura diretto o condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE inferiore o uguale a 10.000 €.
2. ATERSIR si riserva la potestà di modificare tale valore, mediante un proprio atto dirigenziale, dandone adeguata informazione.
3. Le agevolazioni finalizzate a sostenere il costo del servizio idrico erogato sono erogate ai nuclei familiari/soggetti utenti che presentano difficoltà economiche in forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica e al valore dell'indicatore ISEE.
4. Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
 - gli **utenti domestici diretti**, ovvero gli utenti finali titolari di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato;
 - gli **utenti domestici indiretti**, ovvero gli utenti finali NON titolari di un contratto di fornitura del servizio idrico integrato (nel caso di forniture condominiali o comunque plurime con un unico contatore centralizzato).

Articolo 4 – Presentazione della domanda

1. La domanda per il riconoscimento dell'agevolazione deve essere presentata al Comune di residenza utilizzando la modulistica predisposta dal Comune sulla base del fac-simile allegato al presente regolamento (allegato n. 1), dichiarando la propria Situazione Economica Equivalente - ISEE - con riferimento all'attestazione ISEE in corso di validità, ed allegando una bolletta dell'acqua dell'anno per il quale viene fatta richiesta di agevolazione, oltre agli altri documenti indicati in allegato 1. Il Comune potrà eventualmente individuare un ufficio, un'azienda pubblica o un ente a cui delegare le attività previste dal presente regolamento.
2. La domanda può essere presentata dall'intestatario dell'utenza o da altra persona del nucleo familiare per il quale è stato calcolato l'ISEE con riferimento unicamente al contratto di fornitura di acqua relativo all'abitazione di residenza del nucleo familiare stesso.
3. Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda per annualità.
4. Per ogni unità abitativa si può richiedere un solo contributo con la possibilità, se vi risiedono più nuclei familiari con ISEE inferiori o uguali a 10.000 €, di sommare i componenti dei rispettivi nuclei familiari residenti.
5. La domanda ha validità annuale e deve essere presentata entro il **30 settembre di ogni anno**, anche se non si sono verificate modifiche dei requisiti.
6. Eventuali cambi di residenza o modifiche dell'utenza avvenute dopo la presentazione della domanda e prima dell'assegnazione dell'agevolazione dovranno essere segnalate, pena la perdita dell'agevolazione.

Articolo 5 – Misura delle agevolazioni

Le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti richiesti dal presente regolamento sono previste nella misura massima di:

- **60 € per ogni componente del nucleo familiare** (fino ad un massimo di 8 componenti) in presenza di un **indicatore ISEE minore o uguale a 2.500 €.**
 - **40 € per ogni componente del nucleo familiare** (fino ad un massimo di 8 componenti) in presenza di un **indicatore ISEE maggiore di 2.500 € e minore o uguale a 10.000 €.**
2. L'erogazione del contributo avviene nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
 3. ATERSIR si riserva la facoltà di rideterminare, mediante un proprio atto dirigenziale, l'importo di cui al primo comma nel caso in cui le domande presentate non trovino copertura nel fondo (rideterminazione del contributo al ribasso).
 4. ATERSIR si riserva altresì la facoltà di rideterminare eventualmente per le annualità successive, mediante un proprio atto dirigenziale, l'importo di cui al primo comma nel caso in cui le domande non esauriscano il fondo disponibile (rideterminazione del contributo al rialzo).

Articolo 6 – Fondo

1. In ogni bacino tariffario attualmente presente nell'ambito territoriale regionale sarà costituito un apposito fondo quantificato annualmente da ATERSIR con apposita deliberazione di Consiglio d'ambito, nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. L'elenco dei bacini tariffari e dei relativi Comuni è indicato nell'allegato 2.
2. L'eventuale differenza positiva fra il fondo e le somme erogate viene accantonata per l'anno successivo.

Articolo 7 – Erogazione delle agevolazioni

1. Per gli **utenti domestici diretti**, l'agevolazione sarà riconosciuta come una deduzione dalla bolletta.
2. Per gli **utenti domestici indiretti**, il Gestore dedurrà dalla bolletta intestata al titolare del contratto d'utenza un importo pari all'agevolazione riconosciuta.
3. In caso di bolletta di importo inferiore a quello del contributo, il Gestore dedurrà dalle successive bollette il valore residuo da rimborsare.

Articolo 8 – Competenze del Comune

1. Entro il **30 settembre di ogni anno** i Comuni, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, raccolgono le domande per le agevolazioni presentate.
2. I Comuni, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, verificano la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni.
3. Entro il **30 novembre di ogni anno** i Comuni, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, trasmettono ad ATERSIR specifica comunicazione (allegato n. 3) contenete l'indicazione del numero di utenti aventi diritto ad usufruire delle agevolazioni. Tale comunicazione servirà ad ATERSIR per verificare la capienza del fondo e l'eventuale rideterminazione dell'importo massimo di cui al primo comma dell'articolo 5 (rideterminazione del contributo al ribasso). La mancata comunicazione dei dati di cui al presente comma entro il termine indicato non permetterà di procedere all'erogazione dei contributi per il Comune interessato.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, ricevuta da ATERSIR la comunicazione relativa alla verifica della capienza del fondo e alla quantificazione delle agevolazioni, effettuate le verifiche anagrafiche, approvano con proprio atto gli elenchi degli utenti aventi diritto all'agevolazione ed inviano al Gestore il proprio atto e il quadro di sintesi degli aventi diritto all'agevolazione e relativo importo mediante lo schema fornito in allegato (allegato n. 4) Contestualmente invieranno agli utenti indiretti beneficiari dell'agevolazione apposita comunicazione dell'avvenuta assegnazione del contributo, con indicazione del relativo importo e del fatto che lo stesso sarà riconosciuto come deduzione dalla bolletta condominiale.
5. I Comuni, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, potranno effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti.

Articolo 9 – Competenze di ATERSIR

1. ATERSIR, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, delibera ogni anno l'importo del fondo.
2. Entro il **15 febbraio di ogni anno** ATERSIR, verificata per ogni bacino tariffario la capienza del fondo e l'eventuale necessità di rideterminazione dell'importo massimo di cui al primo comma dell'articolo 5 (rideterminazione del contributo al ribasso), comunica alle Amministrazioni Comunali gli importi delle agevolazioni.
3. ATERSIR controlla annualmente la gestione del fondo, avvalendosi della rendicontazione di cui al successivo articolo 10, effettuando, qualora necessario, ulteriori indagini dirette.

Articolo 10- Competenze del gestore

1. Entro 90 giorni dal ricevimento da parte delle Amministrazioni comunali, eventualmente mediante l'ufficio o l'azienda pubblica o l'ente dagli stessi individuati, della documentazione relativa agli aventi diritto all'erogazione del rimborso (atto di approvazione del Comune o dei soggetti delegati e allegato n. 4 compilato) il Gestore provvede a riconoscere agli utenti aventi diritto il rimborso previsto, con le modalità specificate all'art. 7. Nel caso non siano previste fatturazioni entro i predetti 90 giorni, il contributo viene erogato in occasione della prima fatturazione utile.
2. A partire dal 2016, entro il **31 gennaio di ogni anno N** il gestore presenta ad ATERSIR una relazione di rendicontazione suddivisa per Comune relativa ai contributi erogati per l'annualità N-2 che riporti almeno i dati indicati nell'allegato n. 5, oltre ad eventuali ulteriori specificazioni si rendessero necessarie.

Articolo 11 – Pubblicità

1. ATERSIR si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale.
2. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante materiale informativo disponibile presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee.
3. Il gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifica comunicazione nel proprio sito internet e nelle bollette, nonché mediante un numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario, in base alle decisioni concordate con ATERSIR.

Articolo 12 – Norma transitoria

1. Il termine per la presentazione delle domande per le agevolazioni tariffarie relative all'annualità 2015 è posticipato al 30 novembre 2015; conseguentemente la scadenza fissata all'art. 8 comma 3 viene posticipata al 31 gennaio 2016, la scadenza fissata all'art. 8 comma 4 viene posticipata al 31 maggio 2016 e la scadenza fissata all'art. 9 comma 2 viene posticipata al 31 marzo 2016.
2. L'erogazione delle agevolazioni 2013 e 2014 avverrà nell'anno 2015.
3. L'erogazione delle agevolazioni 2015 avverrà nell'anno 2016.
4. La relazione di rendicontazione, di cui all'art. 10 comma 2, presentata dal Gestore entro il 31 gennaio 2016 sarà relativa ai contributi erogati per le annualità 2013 e 2014; nel caso in cui al 31 gennaio non sia stata completata l'attività di erogazione dei contributi verranno previsti successivi aggiornamenti di tale relazione di rendicontazione
5. La relazione di rendicontazione, di cui all'art. 10 comma 2, presentata dal Gestore entro il 31 gennaio 2017 sarà relativa ai contributi erogati per le annualità 2015; nel caso in cui al 31 gennaio non sia stata completata l'attività di erogazione dei contributi verranno previsti successivi aggiornamenti di tale relazione di rendicontazione
6. Nel caso di utenti con alloggio di residenza dichiarato inagibile a seguito del terremoto del 2012, potrà essere accolta la domanda con riferimento all'utenza attiva nell'alloggio di residenza o in quello temporaneo di domicilio purché lo stesso ricada nel medesimo bacino tariffario. La domanda andrà comunque presentata al Comune di residenza auto-dichiarando l'inagibilità.